

FRANCA ORLETTI, IACOPO BENEVIERI

La trascrizione forense tra cattive prassi e fallacie probatorie.

Analisi di una trascrizione di intercettazione ambientale¹

Forensic transcription between bad practices and evidentiary fallacies.

Analysis of an environmental wiretapping transcript

The paper arises from the scientific interaction of two different skills: that of a criminalist and that of a linguist, based on the awareness of the inseparable link between language and law. The data analysed consists of the transcription of an environmental interception of a conversation between two suspects, a woman and a man, not fully identified, both born and resident in the province of Rome. The aim of the work was to investigate how the lack of knowledge on the part of the judicial police officer of the main guidelines on forensic transcriptions, drawn up by the scientific community of reference, can lead to significant discrepancies between the intercepted speech and its transposition into written form.

Keywords: forensic transcription, scientific transcription, covert recordings, evidence, fair trial.

1. Introduzione

Il presente lavoro ha come obiettivo quello di evidenziare la rilevanza dei dettagli linguistici, in senso lato, di una interazione comunicativa tra soggetti intercettati, ai fini probatori e processuali e nasce dalla collaborazione, da un lavoro di sinergia tra una sociolinguista attenta alla linguistica forense e un avvocato penalista anch'egli attento a questa disciplina, entrambi consapevoli dell'inscindibile legame tra lingua e diritto. Questo legame è stato sottolineato da un'ampia tradizione di studi in ambito di linguistica forense. Si ricordi, per esempio, la disciplina della fonetica forense avviata dagli importanti lavori di John Bassett Trumper e, sempre in ambito italiano, l'opera di Patrizia Bellucci, *A onor del vero*, nonché l'approfondita introduzione di De Mauro a tale lavoro (v. Bellucci, 2005; De Mauro, 2005).

Nell'affrontare l'analisi del dato oggetto di questo studio, confronteremo le caratteristiche della cosiddetta trascrizione scientifica, quella che nasce come strumento di studio e di ricerca sul parlato, con quelle proprie della trascrizione forense.

¹ Il presente lavoro è stato ideato da entrambi gli Autori e l'analisi è frutto di un'elaborazione congiunta. Ai fini accademici sono da attribuire a Orletti i parr. 1, 4, 6, e 8 e a Benevieri i parr. 2; 3; 4; 5. Il paragrafo 7 va attribuito a entrambi.

2. Descrizione del dato oggetto dell'analisi

Oggetto dell'analisi è la trascrizione di una intercettazione ambientale, che si può in un certo senso considerare canonica della più diffusa prassi trascrittoria giudiziaria perché presenta caratteri che ricorrono frequentemente nelle trascrizioni di intercettazioni effettuate dalla polizia giudiziaria. È caratterizzata da *omissis*: larghe fasi dell'interazione risultano omesse nella trascrizione. È semplificata: cioè non tiene conto delle peculiarità del parlato, come la prosodia, i silenzi, le pause, le sovrapposizioni dei turni, le false partenze. Presenta infine interpretazioni del parlato da parte del trascrittore².

Il dato è costituito da una conversazione captata mediante intercettazione ambientale. Nello specifico, si tratta di una conversazione tra due soggetti, un uomo indagato e una donna di cui non si conosce l'identità. L'intercettazione è avvenuta nella provincia di Roma e la trascrizione è stata effettuata dalla polizia giudiziaria.

3. Le intercettazioni: inquadramento giuridico e giurisprudenziale

Le intercettazioni rappresentano uno strumento processuale che consente l'acquisizione di elementi di prova, costituiti da conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali e flussi informatici.

Sotto un profilo tecnico con il termine “interventazione” si intende il processo attraverso cui, grazie a dispositivi elettronici, conversazioni o comunicazioni, che si svolgono a distanza mediante telefono o altro mezzo ovvero hanno luogo in un determinato contesto, vengono captate a insaputa degli interlocutori da parte di un terzo che non è né parte dello scambio comunicativo, né destinatario delle comunicazioni (Paoloni, Zavattaro, 2007: 81). Si tratta pertanto di una captazione occulta di una comunicazione o conversazione tra due o più soggetti, ovvero di un flusso di dati, attuata a opera di un terzo con l'impiego di mezzi meccanici, elettronici o informatici (Cassazione, S.U., 28.5.2003, Torcasio e altro).

Tradizionalmente le intercettazioni, in ragione delle caratteristiche qualitative della registrazione e delle modalità con le quali vengono attuate, possono essere distinte in intercettazioni di telecomunicazioni, quelle cioè effettuate per mezzo della rete fissa o rete mobile, previste dall'art. 266 comma 1 c.p.p.; intercettazioni tra presenti, cd. “ambientali”, quelle effettuate in un ambiente qualsiasi sottoposto a controllo attraverso rete telefonica fissa, rete mobile o con l'ausilio di mezzi diversi da quelli telefonici (registrazioni a distanza con microfoni direzionali, microtrasmettitori occultati materialmente con trasmissione attraverso ponti radio, micro-registratori nascosti ecc.), disciplinate dall'art. 266 comma 2 c.p.p.; intercettazioni informatiche e telematiche, attuate mediante il captatore informatico (c.d. “trojan horse”), contemplate dall'art. 266bis c.p.p.

² Per un'analisi delle caratteristiche linguistiche delle trascrizioni delle intercettazioni si rinvia a Orletti, 2016, 2017; Duranti, 2006.

Le intercettazioni costituiscono uno strumento di ricerca della prova molto importante, cui si ricorre in modo consistente nel corso delle indagini preliminari qualora sia consentito dal titolo di reato.

Per offrire un dato rappresentativo della rilevanza delle intercettazioni nei procedimenti penali in Italia, basti considerare come nel 2020, ultimo anno in relazione al quale sono stati diffusi dati ufficiali, siano state eseguite circa 106.513 intercettazioni, delle quali il 78% di tipo telefonico (pari a 83.454), il 15% di tipo ambientale (pari a 15.427) e il 7% di altro tipo (Ministero della Giustizia, 2020).

Occuparci di intercettazioni significa pertanto occuparci di un mezzo di ricerca della prova, che, per la sua rilevanza, merita di essere studiato sia nella prospettiva giuridica che in quella linguistica.

4. La trascrizione scientifica e la trascrizione forense

Con gli studi sul rapporto scritto/parlato, condotti sia nell'ambito dell'analisi del discorso, che in ambito sociolinguistico, che in quello dell'analisi conversazionale, è stato avviato un indirizzo di ricerca specifico dedicato alla trascrizione.

La trascrizione nata dalla ricerca sul parlato (cd. trascrizione scientifica) presenta caratteristiche peculiari che la distinguono dalla trascrizione forense.

La riflessione sulle caratteristiche della trascrizione scientifica nasce dall'importante lavoro di Elinor Ochs (1979), che evidenzia come il trascrivere sia una teoria, non consista cioè in una banale traduzione da un suono a un segno scritto, ma al contrario sia un'attività caratterizzata da una importante componente teorica e costituisca un primo livello di analisi del parlato, implicando selezione e interpretazione da parte del trascrittore.

Inoltre nella trascrizione scientifica, proprio in ragione della selettività del testo trascritto, quest'ultimo non costituisce il dato primario, che è rappresentato invece dall'evento fonico a cui il trascrittore deve continuamente tornare a confrontarsi nella propria attività di analisi. In tale analisi il trascrittore, infatti, deve sempre tenere conto della complessità del parlato, caratterizzato dalla multimodalità: in particolare è tenuto a prendere in esame l'importante ruolo della prosodia, i fenomeni paraverbali, i cosiddetti fenomeni temporali (le sovrapposizioni), i cambiamenti di progetto, le false partenze. La complessità di tali fenomeni deve essere necessariamente riportata nella trascrizione (Orletti, Testa, 1991).

Alla luce degli studi condotti nell'ambito dell'analisi conversazionale, inoltre, la trascrizione scientifica considera il parlato come un fenomeno strutturato e razionale, caratterizzato da una concatenazione sequenziale di turni secondo cui il turno che viene prima si lega al turno successivo³.

³ Sacks, Schegloff & Jefferson (1974). La trascrizione di porzioni di parlato vista in rapporto alla relazione parlato/scritto è diventata un vero e proprio filone di ricerca, a cui hanno contribuito studiosi all'interno dell'analisi del discorso, come Du Bois (1991) e, per l'analisi della conversazione, Jefferson, 2004. Per una visione d'insieme dei vari sistemi notazionali, oltre al già citato Orletti, Testa (1991), si veda anche O'Connell, Kowal (2009).

La trascrizione forense invece mira unicamente a rendere fruibile il contenuto del dato fonico, chiarendo di volta in volta chi parla e cosa dice. Proprio tale finalità induce spesso il trascrittore ad andare al di là del dato fonico, con la conseguenza che la trascrizione costituisce spesso una interpretazione di tale dato.

5. La trascrizione forense secondo l'ordinamento giuridico

Secondo il nostro ordinamento giuridico la prova è costituita dal segnale fonico acquisito tramite l'attività di intercettazione, mentre la trascrizione è unicamente una "rappresentazione" in veste grafica di tale dato. Secondo un orientamento ormai consolidato della Suprema Corte di Cassazione, l'attività di trascrizione costituirebbe una mera "*attività materiale e meccanica, non valutativa*", che rende il parlato fruibile nel processo tramite la consultazione della relativa trascrizione⁴. Nella prassi giudiziaria, tuttavia, sia il giudice che le parti processuali molto spesso si basano quasi esclusivamente sul dato trascritto, a causa sia delle difficoltà operative di accedere al dato fonico originario (il cui ascolto deve essere comunque autorizzato dall'autorità giudiziaria a seguito di idonea richiesta giustificata da parte del difensore), sia dell'elevato numero di intercettazioni sovente condotte nell'ambito di un medesimo procedimento, tale da rendere estremamente complesso e faticoso l'ascolto dei file audio registrati.

A tali considerazioni deve aggiungersi come la recente riforma sulle intercettazioni telefoniche (D.L. n. 161/19, convertito in Legge n., 7/20) abbia previsto la possibilità di attribuire pieno valore di prova anche alla trascrizione effettuata dalla polizia giudiziaria, laddove le parti prestino il consenso a tale utilizzo. L'art. 268 comma 7 c.p.p., modificato dalla citata legge, stabilisce infatti che "*il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni [...] effettuate dalla polizia giudiziaria*".

Così brevemente delineato il quadro giuridico e giurisprudenziale, è evidente come la trascrizione delle intercettazioni non solo sia un'attività molto complessa, in quanto implica il passaggio tra due codici semiotici diversi, ma possa costituire altresì la prova sulla quale il giudice forma il proprio convincimento e motiva la sentenza. È indispensabile pertanto che l'attività trascrittiva sia effettuata in modo adeguato, proprio allo scopo di evitare che venga alterata la rappresentazione scritta del parlato intercettato. In tale prospettiva, dunque, ogni questione linguistica è questione probatoria: qualsiasi errore, ambiguità o trascuratezza nella trascrizione del dato fonico può determinare rilevanti conseguenze sull'accertamento del fatto e dunque sulla corretta amministrazione della giustizia.

⁴ Cfr., tra le ultime sentenze, Cass., Sez. V Pen., 17.2.2020, n. 12737.

6. Analisi del dato

Il dato, così come è stato tratto dagli atti processuali, è costituito dalla seguente trascrizione in (1).

- (1) ...*omissis dalle ore 12.07.54 alle ore 12.08.13...*
1. Uomo: – aho... ti stai a muovere?
 2. Donna: – sì!...a che ora vieni?...mi chiami tu quando vai a fare colazione?
 3. Uomo: – eh!...già te l'ho messa da parte quella cosa, eh!...
 4. Donna: – bene, bene!
 5. Uomo: – così però a' Mo' (Morena nome di Donna)
 6. Donna: – beh, pure...pure di meno!
 7. Uomo: – eh va be però ti ho messo quella a' Mo'!
 8. Donna: – e...se non ti do quello della settimana, altri dieci
 9. Uomo: – come ti pare a' Mo', quella ti ho messo da parte!
 10. Donna: – e siccome <<incomprensibile>> come li tengo, tu lo sai, a me sta là...io...
 11. Uomo: – tu domenica chiudi quello vecchio, a' Mo'!
 12. Donna: – sì, sì!
 13. Uomo: – ciao, ciao!
 14. Donna: – ci vediamo domenica!
- ...omissis dalle ore 12.08.44 alle ore 12.20.53...*

Il primo fenomeno oggetto d'interesse è contenuto al rigo 5, dove troviamo una interpretazione di "a' Mò" proposta dal trascrittore tra parentesi come apocope del nome femminile "Morena". Con tale interpretazione il trascrittore effettua una precisa attribuzione di identità all'interlocutrice, preferendola ad altre possibili attribuzioni (per esempio, Monica) in quanto tale nominativo appartiene a una delle persone sottoposte a indagini e pertanto ricorre negli atti procedurali, facendo così parte della enciclopedia di conoscenze del trascrittore. Va detto che l'operazione interpretativa del trascrittore è erronea dal punto di vista linguistico, in quanto l'apocope corretta del nome Morena sarebbe "Moré", ma la sua volontà di integrare il dato nel quadro processuale lo porta a questa soluzione fallace⁵.

L'attribuzione effettuata dal trascrittore costituisce un atto interpretativo del parlato intercettato, che si risolve da parte del trascrittore nel preferire l'attribuzione del nome di Morena anziché interpretare tale dato come l'allocuzione "Amò", che non attribuisce alcuna identità all'interlocutore o all'interlocutrice, ma semmai segnala un livello di intimità nella interazione. L'allocuzione "Amò" presenta il medesimo fenomeno del troncamento e costituisce espressione coerente con il contesto dell'interazione, trattandosi di espressione ampiamente diffusa nel contesto laziale e, ormai, anche nazionale. Tale ultima opzione tuttavia viene probabilmente scartata dal trascrittore il quale preferisce lasciarsi guidare nella propria interpretazione dall'enciclopedia di conoscenze di cui è in possesso, in qualità di ufficiale di polizia giudiziaria, per aver seguito le indagini.

⁵ Ringraziamo la/il revisore anonima/o per il suggerimento.

Proprio tale scelta interpretativa del trascrittore sottolinea l'importanza di quanto osserva Helen Fraser (2003), laddove raccomanda come il trascrittore dovrebbe esser il più possibile estraneo al contesto enciclopedico del caso e, pertanto, sarebbe opportuno che non conoscesse l'attività di indagine nella quale si inserisce l'interazione. Solo in tal modo si potrebbe evitare il rischio che il trascrittore proietti le proprie anticipazioni e previsioni sull'ascolto dell'intercettazione.

Tuttavia la interpretazione di espressioni vaghe o dipendenti dal contesto e dal cointesto è molto diffusa nelle trascrizioni forensi. Questo avviene perché l'interazione parlata, per sua natura, è strutturata in maniera ordinata e razionale, sia per quanto riguarda la sua organizzazione generale (Heritage, Greatbatch, 1991), che per il susseguirsi sequenziale delle interazioni (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Essa cioè è dipendente sia dal contesto, quello situazionale cui fanno riferimento le espressioni cd. "deittiche" e quello enciclopedico, sia dal cointesto, vale a dire da ciò che è stato detto prima e ciò che è stato detto dopo. Ogni azione dunque deve essere interpretata alla luce dell'azione precedente e dell'azione che la segue (Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974).

Nel parlato esistono molte espressioni deittiche fantasmatiche,⁶ come le definisce Maria-Elisabeth Conte (1981) riprendendo Karl Bühler (1934), ed è proprio in queste espressioni che spesso il trascrittore interviene per integrare e chiarire in via interpretativa la vaghezza e l'incompletezza del parlato, ciò allo scopo di rendere fruibile la trascrizione ai fini processuali. Tuttavia l'effetto è quello di una estrapolazione del dato dalla dimensione parlata, cui segue la sua ricollocazione in un nuovo testo, quello trascritto, con conseguente impossibilità di interpretare tali espressioni correttamente (è il processo dell'"entextualization" osservato da Bucholtz, 2000). Tali osservazioni consentono di rilevare come i caratteri della vaghezza, della frammentarietà e dell'apparente incompletezza nella interazione, essendo caratteristiche naturali del parlato spontaneo, non possano di per sé giustificare un giudizio di enigmaticità della conversazione, attribuendo alla stessa contenuti criptici e finalità illecite, come spesso enunciato dalla Suprema Corte.

Proprio la struttura sequenziale dell'interazione consente spesso di disambiguare alcune espressioni cui i parlanti possono far riferimento nel corso dell'interazione. Nel dato in esame, tuttavia, la presenza di *omissis*, cioè di parti dell'interazione che non sono state trascritte dall'ufficiale di polizia giudiziaria, impedisce di acquisire informazioni utili per valutare l'appropriatezza dell'interpretazione offerta dal trascrittore. Si fa riferimento soprattutto alla mancata trascrizione dell'*incipit* della conversazione, corrispondente ai primi 19 secondi, momento interazionale che spesso risulta denso di informazioni circa il livello di intimità e confidenza tra gli interlocutori. Tale omissione ci impedisce pertanto di rilevare se l'allocutivo "A' Mo" fosse coerente alla luce del tipo di rapporto eventualmente segnalato dall'*incipit* della conversazione.

⁶ Orletti (2016: 57) porta numerosi esempi di espressioni fantasmatiche tratte da intercettazioni: "quella roba lì; i cari amici tuoi, il quartierino, ecc.". Si tratta di espressioni indefinite, comprensibili solo a chi conosce il contesto, sia enciclopedico che situazionale dell'interazione.

Gli *omissis* dunque, pur costituendo una diffusa pratica nelle trascrizioni forensi curate dalla polizia giudiziaria, interrompono la concatenazione sequenziale della conversazione intercettata e, pertanto, alterano la rappresentazione dell’interazione parlata, dunque del dato probatorio originario.

7. Aspetti linguistici della trascrizione e riflessi sul processo penale

Quanto osservato evidenzia come il dato linguistico, emergente dalle trascrizioni di una intercettazione, in realtà si rifletta molto concretamente sulla rappresentazione della prova che viene consegnata alle parti processuali e al giudice.

La trascrizione in esame, infatti, ha determinato l’insorgere nel processo di alcune questioni di tipo probatorio.

La prima ha riguardato l’attribuzione effettuata dal trascrittore di una specifica identità all’interlocutrice della conversazione intercettata, attribuzione che costituisce un vero atto identificativo con rilevanti conseguenze sull’accertamento del coinvolgimento di tale soggetto nei fatti di reato oggetto del processo.

La seconda questione è stata relativa alla collocazione grafica di tale interpretazione e attribuzione di identità, che il trascrittore colloca sulla stessa riga del dato trascritto. Nella fattispecie tale scelta tipografica ha impedito alle parti di rilevare con chiarezza il confine tra la voce del trascrittore e la voce trascritta, con la conseguenza che nel corso del processo lo stesso pubblico ministero, titolare delle indagini, ha avuto difficoltà a reperire l’atto, costituito dalla trascrizione in esame, nel quale l’interlocutrice è stata identificata per la prima volta con Morena. A tal proposito giova ricordare come la trascrizione costituisca un modo di riportare le parole altrui tramite le forme del discorso diretto, rispetto al quale l’intervento del trascrittore deve esser distinto e segnalato adeguatamente con vari accorgimenti, non diversi da quelli utilizzati dal narratore in un testo letterario, come ci ricorda Bice Mortara Garavelli (1985). Adeguati segnali di questo passaggio di voci, da quella del soggetto intercettato a quella del trascrittore, avrebbero potuto essere costituiti dal mutamento del carattere tipografico, dall’impiego delle virgolette, dalla dislocazione dell’interpretazione in nota a piè di pagina. Emerge qui la necessità di una formazione linguistica dei trascrittori, su cui la comunità scientifica dei linguisti forensi si è già espressa più volte⁷.

La terza questione, infine, ha riguardato gli *omissis*, la cui presenza nella trascrizione ha impedito di conoscere alcuni aspetti fondamentali della interazione, che possono rivestire una importante valenza probatoria. In particolare, gli *omissis* all’inizio e alla fine della conversazione hanno impedito di comprendere, per esempio, se gli interlocutori si conoscessero, quale fosse il rapporto tra di loro, se l’incontro fosse stato casuale o programmato, se alcuni fatti riferiti fossero stati introdotti per la prima volta all’inizio della conversazione, oppure se facessero già parte degli universi storicamente condivisi tra i parlanti.

⁷ Ci limitiamo qui a ricordare Orletti (2017) e Romito, Frontera (2017).

Numerosi dunque possono essere gli effetti distorsivi che, partendo da aspetti linguistici emergenti da una trascrizione di intercettazione, possono riflettersi sulla stessa rappresentazione della prova nel processo penale, con conseguente rischio di alterazione dell'accertamento del fatto.

8. Osservazioni conclusive

Le considerazioni che precedono vorrebbero evidenziare la necessità che l'ordinamento giuridico preveda percorsi formativi adeguati per i trascrittori, fondati sulla ricerca sul parlato, che consentirebbero la costituzione di un albo nazionale dei trascrittori, attualmente assente.

Appare altresì indispensabile l'adozione a livello nazionale di linee guida per i trascrittori, quali quelle già elaborate in ambito accademico nel 2016 con specifico riferimento alle intercettazioni telefoniche e ambientali (Orletti, 2016). Giova in questa sede ricordare alcune delle raccomandazioni ivi contemplate: quella di non tradurre, sia da una varietà dialettale sia da un'altra lingua; quella di non interpretare gli enunciati non intellegibili e di segnalare, al contrario, la difficoltà di comprensione; quella di riportare le peculiarità del parlato; quella di mantenere integra la struttura sequenziale dell'interazione evitando gli *omissis*; quella di non integrare il testo trascritto con parti originariamente mancanti nell'interazione parlata, nella consapevolezza che proprio la vaghezza, la frammentarietà e l'apparente incompletenza costituiscono caratteristiche fondamentali del parlato spontaneo.

Queste linee guida non solo dovrebbero costituire la base della formazione professionale dei trascrittori, siano essi periti e consulenti, siano essi appartenenti alla polizia giudiziaria, ma dovrebbero altresì costituire patrimonio conoscitivo di tutti gli operatori nell'ambito giudiziario (avvocati e magistrati). La conoscenza dei fondamenti di linguistica forense, infatti, consentirebbe per esempio all'avvocato di rilevare elementi di inattendibilità di una trascrizione di intercettazione, consentendo in tal modo di valutare adeguatamente, per esempio, se prestare o meno il consenso all'utilizzo da parte del giudice di tale trascrizione per formare il proprio convincimento. La previsione di percorsi formativi in tema di linguistica forense permetterebbe a magistrati e avvocati di verificare le modalità con le quali la prova fonica, oggetto dell'intercettazione, sia stata rappresentata nella trascrizione e se tali modalità risultino adeguate. Solo in tal modo sarà garantito un effettivo controllo di legalità nella formazione della prova secondo il modello del "giusto processo" previsto dall'art. 111 c. 2 Cost.

Proprio seguendo tale prospettiva la Camera Penale di Roma, già da qualche anno, ha costituito una Commissione sulla linguistica giudiziaria con lo scopo di creare un ponte tra giuristi e linguisti forensi e di avviare così percorsi formativi per gli avvocati sul tema della linguistica forense.

Riferimenti bibliografici

- BELLUCCI, P. (2005). *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*. Torino: Utet.
- BÜHLER, K. (1934). *Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache*. Jena: Fisher.
- BUCHOLTZ, M. (2000). *The politics of transcription*. In *Journal of Pragmatics*, 32 (10), 1439-1465.
- BÜHLER, K. (1934). *Sprachtheorie: Die Darstellungsfunktion der Sprache*. Jena: Fisher.
- CONTE, M.E. (1981). *Texts deixis und Anapher*. In *Kodikas/Code*, 3(2), 121-132.
- DE MAURO, T. (2005). Introduzione. In BELLUCCI, P. (Ed.), *A onor del vero. Fondamenti di linguistica giudiziaria*. Torino: Utet.
- DU BOIS, J.W. (1991). Transcription design principles for spoken discourse research, In *Pragmatics. Quarterly Publication of the International Pragmatics Association (IPrA)*, 1(1), 71-106.
- DURANTI, A. (2006). *Transcripts, like shadows on a wall*, in *Mind, Culture and Activity*, 13(4), 301-331.
- FRASER, H. (2003). *Issue in transcription: Factors affecting the reliability of transcripts as evidence in legal cases*, in *International Journal of Speech, Language and the Law*, 10(2), 203-226.
- HERITAGE, J. & GREATBATCH, D. (1991). *On the Institutional Character of Institutional Talk. The Case of News Interviews*. In BODEN, D., ZIMMERMANN, D.H. (Eds.), *Talk and Social Structure: Studies in Ethnomethodology and Conversation Analysis*. Cambridge: Polity Press, 93-137.
- JEFFERSON, G. (2004). *Glossary of transcript symbols with an introduction*. In LERNER, G.H. (Eds.), *Conversation Analysis: Studies from the first generation*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 13-31.
- MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (2020), <https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/Rapporto%20su%20Intercettazioni%20fino%20al%202020.pdf>.
- MORTARA GARAVELLI, B. (1985). *La parola d'altri*. Palermo: Sellerio.
- OCHS, E. (1979). Transcription as theory. In OCHS, E., SCHIEFFELIN, B. (Eds.), *Developmental pragmatics*. New York: Academic Press.
- O'CONNELL, D.C. & KOWAL, S. (2009). Transcription Systems of spoken discourse. In D'HONDT, S., ÖSTMAN, J. & VERSCHUEREN, J. (Eds.), *The pragmatics of interaction*. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company, 240-254.
- ORLETTI, F. (2016). La trascrizione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali: un esercizio di analisi della conversazione applicata. In GATTA, F. (Ed.), *Parlare insieme. Studi per Daniela Zorzi*. Bologna: Bononia University Press, 49-64.
- ORLETTI, F. (2017). Transcribing intercepted telephone calls and uncovered recordings: an exercise of applied conversation analysis. In ORLETTI F., MARIOTTINI L. (Eds.), *Forensic Communication in Theory and Practice*. Cambridge: Cambridge Scholar Press, 11-26.
- ORLETTI, F. & TESTA, R. (1991). La trascrizione di un corpus di interlingua: problemi teorici e metodologici. In ORLETTI, F. (Eds.), *L'italiano dell'immigrazione: aspetti linguistici e sociolinguistici*, *Studi italiani di linguistica teorica e applicata*, XX (2), 243-283.
- PAOLONI, A. & ZAVATTARO, D. (2007). *Intercettazioni telefoniche e ambientali. Metodi, limiti e sviluppi nella trascrizione e verbalizzazione*. Torino: Centro Scientifico Editore.

- ROMITO, L. & FRONTERA, M. (2017). La trascrizione forense di intercettazioni ambientali: una proposta di metodologia procedurale. In *Quaderni di linguistica*, 5, 105-120.
- SACKS, H., SCHEGLOFF, E. & JEFFERSON, G. (1974). A simplest systematic for the organization of turn taking conversation. In *Language*, 50, 696-735.
- SCHEGLOFF, E.A. (1986). The routine as achievement. In *Human Studies*, 9(2-3), 111-151.